I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 485/85 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1985

riguardante l'applicazione della decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP—CEE relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la seconda convenzione ACP—CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, scade il 28 febbraio 1985;

considerando che la terza convenzione ACP—CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 non potrà entrare in vigore in tale data;

considerando che il comitato degli ambasciatori, istituito dalla seconda convenzione ACP—CEE ha adottato, in applicazione della delega conferitagli con la decisione n. 7/84 del Consiglio dei ministri ACP—CEE e a norma dell'articolo 188, paragrafo 3, di detta convenzione, le misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1985 e fino all'entrata in vigore della terza convenzione ACP—CEE;

considerando che è necessario prendere le misure per l'esecuzione della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP—CEE acclusa al presente regolamento è applicabile nella Comunità a decorrere dal 1° marzo 1985, fino all'entrata in vigore della terza convenzione ACP—CEE e non oltre il 28 febbraio 1986, fatte salve le disposizioni autonome che la Comunità riterrà più idonee per l'importazione dei prodotti ACP.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. PANDOLFI

(1) GU n. C 42 del 14. 2. 1985, pag. 4.
(2) Parere reso il 15 febbraio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).